

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, SERRENTINO, ROMITA, PIRO, VISCO, BELLOCCHIO,
AULETA, BONFERRONI, COLUCCI, FARACE, FERRARI WILMO,
FIORI, GRIPPO, RAVASIO, ROSINI, SANGALLI**

Presentata il 29 luglio 1988

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di tassa di concessione governativa e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, attraverso l'approvazione del voto di fiducia da parte del Governo ha impedito alla Camera di esaminare alcune modifiche, a nostro giudizio migliorative, del testo del decreto largamente modificato durante l'esame del Senato.

In effetti la preoccupazione implicita nell'emendamento votato in Aula al Senato era dovuta alla eccessiva onerosità delle modifiche introdotte dal Governo per le piccole e medie imprese.

Durante l'esame in Commissione Finanze alla Camera venne discussa ed elaborata una proposta modificativa che partendo dalla impostazione contenuta nel testo approvato dal Senato tende a superare alcuni inconvenienti presenti in tale soluzione.

Per le ragioni esposte si ripropone ora la soluzione prospettata.

In particolare con il comma 1 dell'articolo 1 viene limitato al solo mese di novembre di ogni anno l'anticipo del versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Mentre con il comma 2 si propone di fissare la tassa di concessione governativa in misura pari alla metà di quella fissata

nel citato decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, e di considerare come anticipo dell'importo dovuto per il 1989 la restante somma. Si sopprime la norma che prevede l'obbligo del deposito della « ricevuta » relativa al pagamento della tassa di concessione governativa e la si sostituisce con un obbligo di informare le intendenze di finanza competenti posto a carico delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e dei pubblici ufficiali. Viene poi, a fini perequativi, introdotta la tassa di concessione governativa per i soggetti che, non pagando la tassa in quanto iscritti al registro delle imprese, sono però titolari di partita IVA.

Viene infine istituita la componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi di impresa determinati in base a contabilità ordinaria, recependo l'impulso del Senato favorevole ad una ripartizione dell'onere tributario commisurato ad un parametro patrimoniale identificato con il capitale proprio così come determinato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 19 aprile 1983. Si detraggono dal patrimonio netto l'importo di 300 milioni e l'ammontare iscritto in bilancio a fronte delle azioni o quote possedute escluse le azioni proprie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti relativi al mese di novembre ai fini dell'IVA*). — 1. Le liquidazioni ed i versamenti mensili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, relativi al mese di novembre devono essere eseguiti entro il 22 dicembre di ciascun anno ».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, come sostituito dalla legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale, loro istituzione per i soggetti non iscritti al registro delle imprese che svolgono attività nell'esercizio di impresa, di arti o di professioni e istituzione della componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi*). — 1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 7 milioni e 500 mila per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 1 milione e 750 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 250 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il

1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

2. I versamenti eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e il 30 giugno 1988 in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1988, costituiscono versamento, per la parte eccedente la misura della tassa di concessione governativa stabilita nel presente decreto, della tassa dovuta per l'anno 1989.

3. Se, per intervenuta variazione del tipo di società, la misura della tassa dovuta per l'anno 1989 risulta inferiore a quella già assolta ovvero, per cancellazione dell'iscrizione o per applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5, la tassa per il 1989 non è dovuta, spetta il rimborso della maggiore somma pagata nel 1988.

4. Per i soggetti che non hanno eseguito i versamenti in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, ovvero li hanno eseguiti in misura inferiore si applicano le sanzioni vigenti per omesso o incompleto versamento.

5. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione.

6. Gli impiegati dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei relativi organi di controllo ed i pubblici ufficiali se nell'esercizio delle loro funzioni, rilevano il mancato pagamento della tassa annuale di concessione governativa di cui al comma 1, provvedono in ogni caso ad eseguire gli adempimenti di loro competenza informando della irregolarità, entro 60 giorni dalla data del provvedimento adottato, l'intendenza di finanza competente.

7. Per l'attribuzione del numero di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stabilita la tassa di concessione governativa nella misura di lire ottantamila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa è stabilita in lire duecentocinquantamila. La tassa non si applica alle società iscritte nel registro delle imprese.

8. La tassa di cui al comma 7, nelle misure ivi stabilite, è dovuta, oltre che per l'attribuzione del numero di partita IVA, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. I soggetti ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono eseguire il versamento di cui al comma 7 ovvero il primo versamento annuale entro il 31 ottobre 1988.

9. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge

nonché della tassa di concessione governativa relativa al numero di partita IVA.

10. È istituita la componente patrimoniale dell'imposta locale sui redditi dovuta dai titolari di redditi di impresa determinati in base a contabilità ordinaria.

11. L'imposta è dovuta in ragione dell'1 per mille del patrimonio imponibile.

12. Per la determinazione del patrimonio imponibile si applicano l'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e l'articolo 9 del decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1983, n. 110.

13. Si detraggono dal patrimonio netto:

a) lire 300 milioni;

b) l'ammontare iscritto in bilancio a fronte delle azioni o quote possedute escluse le azioni proprie.

14. Per l'accertamento e la riscossione il Ministro delle finanze è delegato ad emanare con proprio decreto norme di attuazione da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1988.

15. Le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13 e 14 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 14 ».

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291.